



## L'Enasarco e gli agenti di commercio: una storia unica sin dalle origini

### Origini e sviluppo dell'Enasarco

Fra tutte le attività del commercio, quella di agenzia, sebbene sia una delle realtà più antiche e dinamiche della nostra esperienza economica, è stata considerata a lungo dal legislatore solo marginalmente tanto da essere stata sostanzialmente ignorata dal Codice del Commercio in vigore fino al 1942.

Il dinamismo degli agenti di commercio, tuttavia, ha supplito alla carenza di regole e tutele adeguate, giuslavoristiche e previdenziali, ponendo le basi tanto della moderna disciplina della professione quanto della nascita dell'Enasarco.

Il **25 maggio 1935** fu sottoscritto infatti, il primo **Accordo Economico Collettivo** in materia di agenzia, tra le confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti e la federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, contenente la prima disciplina organica dell'attività, poi assunta come fondamento dalla normativa del Codice Civile del 1942. Appena tre anni dopo, con l'**Accordo Economico Collettivo del 30 giugno 1938**, gli agenti, di concerto con le rappresentanze delle imprese preponenti, istituirono anche *"un trattamento di previdenza a favore degli agenti e rappresentanti ... mediante il versamento da parte delle Ditte di un contributo del 3% sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un pari contributo a carico dell'agente o rappresentante..."*. Per gestire questa tutela previdenziale, con **Regio Decreto del 6 giugno 1939 n. 1305**, fu istituito l'**Enasarco** (all'epoca ENFASARCO), quale ente gestore della **prima** e per molto tempo **unica** tutela previdenziale per gli agenti e rappresentanti (la gestione commercianti dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, INPS, è di quasi trent'anni dopo).

Dopo la parentesi bellica vennero stipulati gli **Accordi Economici Collettivi del 20 giugno 1956** (per il settore industria) e del **13 ottobre 1958** (per il settore commercio). Tali accordi, aventi efficacia normativa erga omnes perché fatti propri dallo Stato con Decreti del Presidente della Repubblica, diedero nuovo impulso alla tutela previdenziale del commercio, determinando la nascita del **Fondo Previdenza**, del **Fondo Assistenza** e del **Fondo per l'Indennità Risoluzione Rapporto** ciascuno con proprie caratteristiche e distinte finalità previdenziali.

Un'esperienza così ricca, per originalità e dinamismo, non poteva andare dispersa perciò, quando la **legge 22 luglio 1966 n. 613** istituì presso l'INPS l'assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali, l'art. 38 della stessa legge riconobbe **natura integrativa** alla previdenza Enasarco (con largo anticipo sulle future evoluzioni della previdenza sociale), riservata esclusivamente alla categoria degli agenti e rappresentanti.

Con la **legge 2 febbraio 1973 n. 12**, l'Enasarco fece un ulteriore salto di qualità in termini di riconoscimento della natura integrativa obbligatoria della sua previdenza e della gestione del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto per tutti coloro che esercitano l'attività di agenzia e rappresentanza ai sensi degli articoli 1742 e 1752 c.c..

Infine, la **legge 20 marzo 1975 n. 70**, configurò l'Enasarco come ente pubblico del c.d. **parastato**.

Lo strumento legislativo si è però dimostrato troppo rigido rispetto ai cambiamenti economici ed ai loro effetti in campo previdenziale avvenuti negli anni '70, '80 e '90.



Pertanto la previdenza Enasarco, "ingessata" per legge, è rimasta immutata per oltre venti anni, anche quando l'intero panorama previdenziale europeo iniziava a dimostrare l'insostenibilità pratica dei modelli previdenziali c.d. a ripartizione.

Considerato ciò, il **Consiglio di Amministrazione** dell'Enasarco, sulla base delle indicazioni offerte dalle Parti Sociali rappresentative degli agenti e delle imprese proponenti, ha colto l'opportunità, offerta dal **D.lgs 30 giugno 1994 n. 509** agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, di trasformare l'Ente in persona giuridica di diritto privato con conseguente attribuzione allo stesso di ampia autonomia gestionale e regolamentare.

Pertanto, con **delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 1996**, approvata dai Ministeri Vigilanti in data **16 giugno 1997**, l'Ente pubblico si è trasformato nell'attuale **Fondazione Enasarco** di diritto privato.

È iniziata così una nuova fase della storia della previdenza degli agenti di commercio che vede l'Enasarco ancora in prima linea nel servizio alla categoria.

### L'evoluzione storica della previdenza Enasarco

La previdenza Enasarco, nei 70 anni trascorsi dalla nascita, si è evoluta profondamente.

L'**Accordo Economico Collettivo del 1938** concepiva la tutela previdenziale Enasarco sostanzialmente quale garanzia per l'agente di effettiva percezione delle somme accantonate a titolo di **indennità di risoluzione del rapporto**.

Tali somme infatti, attraverso l'accantonamento presso l'Ente previdenziale, erano poste al riparo da ogni rischio di fallimento o insolvenza dell'impresa preponente cosicché l'agente potesse con esse fronteggiare l'eventuale stato di bisogno derivante dalla fine del rapporto contrattuale. L'Ente a sua volta provvedeva alla capitalizzazione di questi accantonamenti dapprima mediante l'accensione di polizze presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e dal 1951 mediante gestione diretta.

Con gli **Accordi Economici Collettivi del 1956 e del 1958** si giunse, invece, alla nascita e distinzione del Fondo Previdenza rispetto al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto.

Il **Fondo Previdenza** era destinato all'erogazione di una vera e propria prestazione previdenziale. Questa era costituita dalla capitalizzazione dei contributi accantonati sui conti individuali degli agenti, liquidabili sotto forma di rendita vitalizia nei casi di invalidità, premorienza o al raggiungimento del 60° anno di età del titolare (pensione di vecchiaia). Restava ferma l'ipotesi, del tutto residuale, di liquidazione in capitale in presenza di determinate condizioni (DM 10 settembre 1962, in GU 3/10/1962, N. 248, di approvazione della delibera del CdA Enasarco del 28 luglio 1962).

Il **Fondo Indennità Risoluzione Rapporto** conservava invece, con nuove modalità, la funzione di tutela dell'indennità spettante agli agenti all'atto della cessazione del rapporto di agenzia dal rischio dell'insolvenza dell'impresa preponente.



L'articolo 38 della legge 22 luglio 1966 n. 613, come detto, ha successivamente trasformato la previdenza Enasarco rendendola integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali, introdotta con la medesima normativa.

Con l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1973 n. 12, vi è stata una profonda trasformazione del sistema previdenziale Enasarco che ha assunto connotati sostanzialmente prossimi a quelli dei sistemi previdenziali c.d. a ripartizione (nei quali la generazione in attività sostiene l'onere previdenziale della generazione pensionata), pur mantenendo alcuni elementi spuri derivanti dall'originario sistema a capitalizzazione (conti individuali e assenza di automaticità delle prestazioni).

Infine, ulteriori e importanti cambiamenti si sono verificati dopo la trasformazione dell'Ente in Fondazione attraverso le importanti modifiche al primo **Regolamento delle Attività Istituzionali** (approvato subito dopo la privatizzazione), intervenute nel 1998 e successivamente nel 2003.

Tali modifiche sono state determinate dalla necessità di uniformare la previdenza integrativa degli agenti ai principi previdenziali generali dettati dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, nonché di porre rimedio agli squilibri economici derivanti dalla disciplina previdenziale della legge 2/2/1973 n. 12, rimasta in vigore per 25 anni sebbene economicamente insostenibile nel lungo periodo.

Pertanto, il **Regolamento delle Attività Istituzionali** (in vigore dal 1° gennaio 2004) ha determinato il definitivo passaggio dal precedente sistema retributivo all'attuale **sistema contributivo** nel rispetto del principio del pro-rata per le anzianità contributive già maturate e secondo i principi generali tracciati dalla legge n. 335/95.

Il risultato ottenuto è una riforma che soddisfa, dunque, due esigenze:

- garantire la sostenibilità dei conti dell'Ente nel lungo periodo;
- mantenere livelli adeguati alle pensioni integrative.

La riforma è stata attuata in maniera graduale sia sulle entrate (con l'aumento progressivo del contributo previdenziale e la rivalutazione del minimale e del massimale contributivo) che sulle uscite (con un allungamento graduale del periodo lavorativo utile al calcolo della pensione), cercando, per l'appunto, di realizzare un sistema di contributi e prestazioni in equilibrio.

### L'Enasarco oggi

#### Costituzione e scopi della Fondazione

La Fondazione Enasarco provvede, senza fini di lucro, alla previdenza integrativa, all'assistenza ed all'istruzione professionale per gli agenti e rappresentanti di commercio nelle forme, alle condizioni e con le modalità stabilite, oltre che dallo Statuto, anche dalle leggi, dai regolamenti e dagli Accordi Economici Collettivi Nazionali. Con separate gestioni l'Ente svolge altre attività individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, connesse allo svolgimento

del rapporto di agenzia e conformi agli scopi istituzionali della Fondazione, nonché alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia (art. 2 Statuto Enasarco; art. 1 legge 2/2/1973 n. 12).

### Gli organi di Amministrazione

Sono organi della Fondazione e durano in carica quattro anni: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Sindaci.

In particolare, il **Consiglio di Amministrazione** è composto da:

- otto rappresentanti degli agenti;
- quattro rappresentanti delle imprese preponenti;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Il **Comitato Esecutivo** è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, da tre consiglieri rappresentanti degli agenti, da un consigliere rappresentante delle preponenti e dal rappresentante del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Il **Collegio dei Sindaci** è composto da:

- un rappresentante del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che esercita le funzioni di Presidente;
- un rappresentante del Ministero del Tesoro (dell'Economia e delle Finanze);
- due rappresentanti degli agenti;
- un rappresentante delle imprese preponenti.

Il **Presidente** è eletto fra i consiglieri nominati in rappresentanza degli agenti di commercio.

### I contributi

Sono iscritti alla Fondazione Enasarco gli agenti e rappresentanti di commercio che operino individualmente o in forma associata.

Le prestazioni previdenziali sono finanziate con i contributi dovuti nella misura del 13,50% (dal 01/01/2006) delle somme spettanti all'agente, a qualsiasi titolo, in virtù del contratto di agenzia, nei limiti di un massimale ed un minimale annui, differenziati fra agenti monomandatari ed agenti plurimandatari.

Il contributo del 13,50%, per metà a carico dell'agente e per metà del preponente, è destinato per il 12,50% al conto previdenziale individuale e per il restante 1% alla solidarietà di categoria.

Per le società di agenzia con personalità giuridica (S.p.A., S.r.l., ecc.) non è previsto il versamento di contributi

previdenziali (la tutela previdenziale assiste le sole persone fisiche) bensì un contributo del 2% (con lievi maggiorazioni nel caso di provvigioni superiori a € 13.000.000 annui) destinato al Fondo Assistenza.

Gli agenti che abbiano cessato, temporaneamente o definitivamente, l'attività per qualsiasi causa possono chiedere di essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento, attraverso la corresponsione ad esclusivo loro carico, dei contributi comprensivi anche della quota che in costanza del rapporto di agenzia è a carico del preponente. Detta prosecuzione è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento vigente.

### La contribuzione on line

La chiave di volta per la risoluzione delle problematiche connesse all'accredito sul conto agente dei contributi versati dalle mandanti è rappresentata dal sistema di riscossione on line. Dal 2004 infatti, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che il versamento dei contributi dovesse avvenire tramite addebito automatico sul conto corrente del preponente (Rid) o bollettino precompilato (Max). Tale sistema presenta numerosi vantaggi quali la semplificazione di tutti gli adempimenti a carico delle ditte, l'eliminazione degli errori legati alla compilazione della distinta cartacea e al calcolo manuale del contributo, la possibilità per ditte e agenti di avere in qualunque momento la propria posizione anagrafica e contributiva aggiornata e di disporre di un canale di comunicazione più diretto.

Nello stesso anno è stata avviata, inoltre, una procedura denominata *Grandi ditte on line* (in vigore dal 20 maggio 2009) che permette di gestire interamente sul web il calcolo e il pagamento del contributo garantendo la correttezza, oltre che del medesimo calcolo, dei dati trasmessi e soprattutto la possibilità di disporre di uno storico delle informazioni inviate e confermate. Sono considerate Grandi ditte quelle con più di 100 contratti di agenzia attivi.

### Gli accantonamenti FIRR

In virtù dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973 n. 12, l'Enasarco provvede tutt'oggi alla gestione delle somme maturate a favore degli agenti a titolo di Indennità Risoluzione Rapporto e accantonate, pertanto, nell'apposito Fondo.

Gli accantonamenti IRR sono a totale carico dell'impresa preponente e sono liquidati agli agenti all'atto della cessazione del rapporto, incrementati degli interessi maturati sulla base del rendimento reso dalla gestione del Fondo IRR, al netto dei costi della polizza assicurativa e delle ritenute fiscali, che la Fondazione sottoscrive periodicamente in favore di tutti gli agenti di commercio in attività (circa 260.000) per il rischio infortuni e malattie nell'esercizio della professione, così come previsto dagli Accordi Economici Collettivi sottoscritti dalle rappresentanze degli agenti stessi e delle imprese preponenti.

A seguito delle modifiche normative apportate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 344/2003 all'art. 56 del TUIR, la Fondazione Enasarco sulle IRR maturate a far data dal 1 gennaio 2004 opera, al momento della liquidazione, la ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25, primo comma, del DPR 600/73. A tal fine ha provveduto a istituire un conto societario per le

società di persone (S.s., S.n.c. e S.a.S) che permette di accreditare i versamenti sul conto della Società e non più su quello del singolo agente.

### La liquidazione del Firr on web

I risultati raggiunti in termini di *customer satisfaction* con il sistema della contribuzione on line hanno confermato la bontà della strada dell'informatizzazione.

A partire dall'anno 2006, quindi, la Fondazione ha implementato il sistema di liquidazione *Firr on web*. Attraverso questa procedura gli agenti e le ditte possono provvedere in tempo reale all'aggiornamento dell'anagrafica e alla liquidazione delle somme accantonate.

A oggi il sistema di liquidazione on web soddisfa oltre il 60% delle richieste che annualmente pervengono alla Fondazione.

### Prestazioni erogate dalla Fondazione

#### Prestazioni previdenziali

- **Pensione di vecchiaia:** è dovuta agli agenti con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e un'età pari almeno a:
  - 65 anni per gli uomini;
  - 60 anni per le donne.
- **Pensione di inabilità:** è dovuta agli agenti che – per ragioni di salute – si vengano a trovare nell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, purché abbiano almeno 5 anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio.
- **Pensioni di invalidità:** è dovuta agli agenti che – per ragioni di salute – abbiano subito una riduzione della propria capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, purché abbiano almeno 5 anni di versamenti di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.
- **Pensione ai superstiti:** è dovuta ai superstiti dell'agente deceduto, nelle forme
  - *Indiretta:* a favore dei superstiti dell'agente non pensionato già titolare dell'anzianità contributiva minima per il pensionamento di vecchiaia o, alternativamente, di almeno 5 anni di anzianità contributiva di cui uno nel quinquennio precedente il decesso.
  - *Reversibile:* a favore dei superstiti dell'agente che già godeva di un trattamento pensionistico Enasarco.



## Prestazioni previdenziali integrative

La Fondazione, attraverso il Fondo Assistenza, eroga numerose prestazioni a sostegno dell'intera categoria, in attività e in quiescenza, alle condizioni disposte con apposito Regolamento per le prestazioni integrative di previdenza:

- assegni per nascita o adozione
- assegni per pensionati ospitati in case di riposo
- assegni funerari
- borse di studio
- colonie estive
- premi per tesi di laurea in materia di contratto d'agenzia e di previdenza Enasarco
- soggiorni in località climatiche e termali
- erogazioni straordinarie (per gravi difficoltà economiche individuali o diffuse, come per il recente terremoto in Abruzzo)
- polizza assicurativa per infortuni e malattie (compresa la garanzia "Grandi Interventi Chirurgici")



## Gli organi istituzionali della Fondazione Enasarco

### Consiglio d'Amministrazione

Presidente	Brunetto Boco
Vice Presidente	Agostino Petriello
Vice Presidente	Elio Schettino
Consigliere	Michele Alberti
Consigliere	Pietro Anello
Consigliere	Giuseppe Capanna
Consigliere	Domenica Cominci
Consigliere	Ciano Donadon
Consigliere	Antonio Franceschi
Consigliere	Antonello Marzolla
Consigliere	Giovanni Pollastrini
Consigliere	Pierangelo Raineri
Consigliere	Giuseppe Stefanini

### Collegio dei Sindaci

Presidente	Silvana Gori
Sindaco	Giuliano Bologna
Sindaco	Giuseppe Russo Corvace
Sindaco	Antonio Lombardi
Sindaco	Carla Rosina

**Direttore Generale** Carlo Felice Maggi